COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

64.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288) . . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14

BIANCHINI GIOVANNI, *Relatore* 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

CERRINA FERONI GIAN LUCA 4, 7, 10

CHERCHI SALVATORE 4, 6, 11, 13

CORSI UMBERTO 13

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4, 7, 9, 10, 11, 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche (2288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per favorire la costruzione di centrali idroelettriche ».

Ricordo ai membri della Commissione che si è già svolta la relazione, che sono stati pronunciati alcuni interventi e che, infine, il Governo si è riservato di presentare alcuni emendamenti, che sono stati distribuiti. Faccio presente che sul testo del disegno di legge governativo è pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, mentre per alcuni emendamenti occorrerà acquisire i pareri di queste e di altre Commissioni.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Istruttoria delle domande di concessione di derivazione*).

La richiesta di pubblicazione degli avvisi relativi alle domande di concessione di grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice ai sensi dell'articolo 7, terzo e quinto comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, deve essere presentata nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della domanda.

La relazione istruttoria relativa alle domande di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso testo unico, deve essere redatta nel termine di centoventi giorni dalla data della visita dei luoghi.

Le regioni esprimono il proprio parere sulle domande di concessione di cui al primo comma e sulle connesse domande di autorizzazione all'inizio delle opere ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende favorevole. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Governo ha presentato i seguenti due emendamenti:

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: « Sono fatte salve » *fino alla seguente*: « Bolzano ».

1. 1.

Al terzo comma, dopo le parole: « al primo comma, » *aggiungere le seguenti*: « sugli atti della relativa istruttoria ».

1. 2.

Gli onorevoli Cherchi e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, terzo comma, sostituire le parole: « sessanta giorni » *con le parole*: « 180 giorni ».

1. 3.

Il Governo ha altresì presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(*Effetti della concessione o della autorizzazione provvisoria*).

Il provvedimento di concessione di una grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice o di variante ad una grande derivazione già assentita costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la concessione edilizia. Tuttavia ottenuta l'autorizzazione provvisoria, di cui all'articolo 13 del testo unico 1775/1933, il titolare di detto provvedimento presenta la domanda di concessione edilizia per la realizzazione delle relative opere ed impianti; in tal caso, la domanda si intende accolta qualora entro 30 giorni dalla sua presentazione non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui ne viene negato il rilascio.

Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto dalle norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione edilizia, qualora non intervengano entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda si intendono assentiti.

Il provvedimento di concessione edilizia, rilasciato o formato con le modalità di cui al secondo e terzo comma, sostituisce, nel caso in cui sia necessario, la variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione; in tal caso, il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio al Sindaco.

1. 0. 1.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 1. 1 del Governo.

SALVATORE CHERCHI. Non capisco il motivo che sta alla base di tale emendamento.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor presidente, la questione dell'autonomia delle regioni a statuto speciale viene ripresa in un successivo emendamento, con riferimento ad una serie di adempimenti che sono previsti appunto nell'emendamento 2. 1.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Chiedo che il Governo illustri i suoi emendamenti, perché ciò ne faciliterebbe la comprensione.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo ha presentato due emendamenti all'articolo 1. In particolare, il senso dell'emendamento 1. 2 è quello di far sì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si estenda il parere regionale anche sugli atti istruttori, mentre nell'attuale formulazione i pareri sono previsti soltanto sulle domande di concessione e sulle connesse domande di autorizzazione.

Attraverso l'emendamento e quindi la aggiunta delle parole « sugli atti della relativa istruttoria », si omogeneizza la competenza regionale a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, estendendo la competenza regionale anche agli atti istruttori e non soltanto alle domande di concessione e di autorizzazione.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. In questo caso i termini diventano troppo stretti.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Successivamente verrà discusso un emendamento Cerchi, che propone di portare a 180 giorni il termine per l'espressione del parere. È un problema che potremo esaminare in quella sede.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo propone anche un articolo aggiuntivo in ma-

teria di effetti di concessione dell'autorizzazione provvisoria. Il primo articolo del disegno di legge introduce la riduzione dei termini entro i quali le amministrazioni interessate devono esprimere i pareri previsti dalle norme vigenti in materia, ma si ritiene che non sia sufficiente questa disposizione a risolvere i problemi connessi agli aspetti di natura urbanistica e di concessione edilizia sui nuovi impianti idroelettrici, per il potenziamento di quelli già esistenti. Se questi aspetti non fossero disciplinati, si rischierebbe di rendere inoperosi i provvedimenti di concessione idroelettrica.

La normativa sulle centrali termiche e nucleari sancita dalla legge 870 del 1973 e 393 del 1975 ha attribuito al provvedimento di localizzazione delle centrali effetti puntuali in ordine alla realizzazione delle stesse, sia perché costituisce variante al piano regolatore generale, sia perché sostituisce la concessione edilizia.

Questi principi possono trovare analoga applicazione per la nuova normativa che stiamo esaminando, secondo la quale la concessione di una grande derivazione d'acqua o di una variante ad una grande derivazione costituisce, se necessario, variante al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione e sostituisce la concessione edilizia.

Nell'articolo 1-*bis* trova piena applicazione l'istituto del silenzio-assenso e viene attuata l'esigenza dello Stato che, allo scopo di tutelare l'interesse generale, si sostituisce ai possibili ritardi dei vari organi chiamati ad esprimersi nei procedimenti in esame. In sostanza l'articolo 1-*bis* costituisce un ulteriore tassello nello schema generale al fine di accelerare i tempi occorrenti per pervenire a soluzioni operative per quanto riguarda i problemi connessi con la costruzione di centrali idroelettriche.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, essi consistono in una modifica del primo comma. In considerazione della circostanza che il contributo deve essere destinato tra l'altro alla promozione di investimenti finalizzati alla tutela ecologica e ambientale dei territori interessati all'insediamento degli impianti nonché al loro assetto socio-economico, si ritiene opportuno determinare un contributo in cifra fissa, cioè 40.000 lire per chilowatt di potenza nominale.

In primo luogo, tale contributo corrisponde quasi del tutto alle cinque annualità previste nel testo originario e ha anche il vantaggio di essere di più facile applicazione.

Il sovracanone montano è destinato a tutti i comuni facenti parte del bacino imbrifero montano, mentre il contributo proposto dovrebbe essere destinato ai comuni interessati alle opere. La differenza, rispetto agli impianti convenzionali a carbone e agli impianti nucleari per quanto riguarda la misura del contributo trova la sua giustificazione nella elevata concentrazione di potenza che si ha per gli impianti del primo tipo, mentre è dell'ordine di qualche decina di migliaia di chilowatt per gli impianti idroelettrici.

Per questi ultimi il contributo è calcolato sulla potenza nominale di concessione.

Per altro, la costruzione degli impianti idroelettrici ha inizio in regime di autorizzazione provvisoria, mentre è in corso l'istruttoria ordinaria alla concessione della derivazione di acque. L'obbligo del contributo in favore del comune previsto a carico del titolare di una concessione, deve essere posto alternativamente a carico dell'aspirante alla concessione e di chi ha conseguito l'autorizzazione provvisoria.

Del resto, il caso di mancanza della concessione è stato preso in considerazione al successivo secondo comma (calcolo del contributo), nel quale si propone di sostituire le parole « in mancanza » con le altre « in pendenza dell'emanazione ».

Per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 2, si osserva che nell'attuale formulazione potrebbe ingenerare ottimistiche aspettative da parte dei comuni interessati e nel contempo determinare oneri per le imprese che si apprestino al rifacimento di impianti esistenti al fine di conseguire gli scopi del PEN e della legge n. 529 del 1982. Per questo moti-

vo il contributo deve essere riferito alla potenza nominale aggiuntiva realizzabile.

Anche al successivo quarto comma dello stesso articolo il Governo intende proporre una modifica in considerazione del fatto che gli impianti idroelettrici possono interessare più regioni. È, pertanto, opportuno che la ripartizione del contributo venga effettuata dal presidente della regione nel cui territorio ricade l'opera principale che si identifica con la centrale. In questo caso, evidentemente, l'individuazione del presidente della regione che provvede alla ripartizione del contributo non è con riferimento alla localizzazione dell'impianto che si estende nell'una e nell'altra regione, ma alla ubicazione di una sola opera. Il dubbio ingenerato a proposito dell'impianto di pompaggio - secondo quanto previsto dalla legge n. 393 del 1975 - menzionato genericamente con l'espressione « l'impianto » è stato risolto con l'intesa delle parti interessate attribuendo l'incarico al presidente della regione in cui è ubicata la centrale.

Passando all'esame del sesto comma, il testo prevede che il contributo sia destinato alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, nonché all'uso di energie rinnovabili, secondo quanto previsto dalla legge n. 8. Ciò è valido per gli impianti termoelettrici in cui è possibile l'utilizzazione del calore elettrico, ma non per gli impianti idroelettrici che non hanno prodotti di risulta, per i quali non trova giustificazione la destinazione dei contributi al recupero di energie. Il Governo, pertanto, propone che il gettito del contributo sia destinato dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico.

Inoltre, il Governo propone la soppressione dell'ottavo comma perché non sorgono per gli impianti idroelettrici quelle esigenze di udienze pubbliche di informazione e di pubblicizzazione degli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione ambientale. Infatti tali aspetti vengono presi in considerazione durante l'*iter* istruttorio previsto dalla legislazione vigente; inoltre, si tratta sempre di impianti idroelettrici e non di altra natura.

Infine, il Governo propone un articolo aggiuntivo in base al quale siano fatte salve le disposizioni vigenti in materia nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1. 1 e 1. 2. Ritengo invece che l'emendamento sia contrario allo spirito dell'intero provvedimento che tende ad accelerare tutti i tempi. Per questo invito i presentatori a ridurre i termini da 180 a 90 giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 1. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 1. 3.

SALVATORE CHERCHI. Vorrei far salvo il principio del silenzio-assenso; ma credo che per le regioni, comprese quelle meno pronte ad eseguire le valutazioni necessarie, la misura di adeguamento proposta dal relatore non abbia alcun significato. Per questo motivo insisto per la votazione del mio emendamento nel testo originario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cherchi 1. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 1-*bis* proposto dal Governo.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Sono favorevole.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Ci pare che questo emendamento debba essere comunque inviato alla prima Commissione Affari costituzionali, perché comporta una modifica delle procedure consuete.

PRESIDENTE. Se il Governo avesse presentato prima questo emendamento, probabilmente la Presidenza della Camera avrebbe richiesto il parere della Commissione lavori pubblici in quanto c'è una modifica delle procedure riguardanti le varianti ai piani regolatori generali. Penso che a questo punto ci competa di chiedere il parere della I Commissione affari costituzionali.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Signor Presidente, per la prima parte questo emendamento potrebbe essere accolto. Se non ricordo male, si tratta di una estensione alle grandi derivazioni d'acqua delle norme previste dalla legge n. 8 per gli impianti termoelettrici nucleari e a carbone. La seconda parte, nella quale si introduce il principio del silenzio-assenso, rappresenta una innovazione assoluta per quanto riguarda le procedure di localizzazione degli impianti elettrici. Sappiamo, anche a seguito delle audizioni che abbiamo svolto in questi giorni che alcuni enti sollecitano una soluzione di questo tipo. Noi siamo dell'avviso che questo sia un modo abbastanza surrettizio di prevedere di risolvere un problema, che è complessivamente quello delle garanzie.

Noi riteniamo che le procedure previste attualmente siano sufficientemente garantiste, agibili e accessibili: modificarle nel modo proposto significherebbe avallare una tesi che non ci sentiamo di condividere, cioè che la localizzazione degli impianti trovi difficoltà nelle procedure, mentre incontra ostacoli per altre ragioni e sarebbe sbagliato da parte di tutti sottovalutare. Anche per questa ragione, ci sembra utile avere il parere della IX Commissione lavori pubblici.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta del Presidente e dell'onorevole Cerrina Feroni.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo comporta una richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. In questa fase non è strettamente necessario votare per parti separate, ma non siamo contrari ad adottare una tale procedura.

PRESIDENTE. In questa fase possiamo deliberare soltanto di richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali e della IX Commissione lavori pubblici. Una volta che ci sarà pervenuto l'assenso da parte delle due Commissioni, l'emendamento dovrà essere posto in votazione in maniera definitiva e ciò potrà avvenire per parti separate.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Vorrei che apparisse chiaro dagli atti che la votazione in linea di principio non significa per parte nostra assenso al testo, ma ha il mero significato di veicolo formale. Chiedo anzi che venga precisato nella richiesta di parere che il gruppo comunista è contrario all'istituto del silenzio-assenso in questa materia.

PRESIDENTE. Propongo di richiedere sull'articolo 1-*bis* proposto dal Governo il parere della I Commissione affari costituzionali e, previo assenso del Presidente della Camera, il parere, ai sensi del primo comma dell'articolo 73 del Regolamento, da parte della IX Commissione lavori pubblici. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Contributo in favore dei comuni*).

Il titolare di una concessione di grande derivazione di acqua pubblica che intenda realizzare un impianto idroelettrico è tenuto a versare al comune nel cui territorio l'impianto deve essere insediato o

è in corso di insediamento, anche se le relative opere sono situate al di fuori del perimetro del bacino imbrifero montano, un contributo pari a cinque volte il sovracanone annuale di cui all'articolo 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nella misura risultante dalla revisione eseguita a norma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925.

In mancanza del provvedimento di concessione di derivazione, per il calcolo del contributo si assume la potenza nominale risultante dal progetto, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del provvedimento di concessione.

In caso di potenziamento di impianto idroelettrico esistente il contributo è corrisposto con riferimento alla potenza nominale realizzabile in seguito al potenziamento.

Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia localizzato nel territorio di più comuni, il contributo è ripartito, in proporzione al costo di preventivo delle opere civili interessanti il territorio di ciascun comune, con decreto del presidente della regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate.

Il contributo non è dovuto per le centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio.

Il gettito del contributo è destinato dal comune alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo.

Le modalità relative alla corresponsione del contributo ed alla loro finalizzazione sono regolate da apposita convenzione tra il titolare della concessione e il comune interessato secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, il titolare della concessione procede, nel comune interessato, ad udienze pubbliche di informazione, nonché alla pubblicizzazione di tutti gli atti istruttori attinenti la sicurezza e la protezione ambientale.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il titolare di una concessione di grande derivazione di acqua pubblica per produzione di forza motrice o della autorizzazione provvisoria all'inizio dei relativi lavori, contestualmente al rilascio della concessione edilizia è tenuto a versare al Comune nel cui territorio l'impianto deve essere insediato, o è in corso di insediamento, un contributo *una tantum* pari a lire 40.000 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso. Tale contributo è soggetto a revisione annuale in base all'indice ISTAT relativo al costo della vita ».

2. 1.

Al secondo comma sostituire le parole: «in mancanza» *con le seguenti*: « in pendenza dell'emanazione ».

2. 2.

Al terzo comma, sostituire le parole: « realizzabile in seguito » *con le seguenti*: « aggiunta conseguente ».

2. 3.

Al quarto comma, sostituire le parole: « localizzato l'impianto » *con le seguenti*: « ubicata la Centrale ».

2. 4.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Il gettito del contributo sarà destinato dai comuni alla promozione di investi-

menti finalizzati alla tutela ecologico-ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti nonché al loro riassetto socio-economico ».

2. 6.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Signor presidente, debbo formulare due appunti di carattere formale per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo. Si dice che il versamento deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione edilizia. Comprendo che se ne parli in altra parte, però forse sarebbe più opportuno far direttamente riferimento al comune nel cui territorio c'è la concessione di una grande derivazione di acqua pubblica.

Per quanto riguarda la revisione del contributo sulla base degli indici ISTAT, forse sarebbe più opportuno far riferimento alla formula adottata nella legge n. 8. Esprimo quindi un parere favorevole, ma suggerirei due subemendamenti, conseguenti alle mie osservazioni.

Mi chiedevo se non fosse opportuno omogeneizzare tutto questo con quanto previsto dalla legge n. 8.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La questione del singolare e del plurale per quanto concerne il comune è di sostanza e tende ad evitare quello che è accaduto in passato in relazione all'interpretazione del termine « impianto », che è generico e comprende la centrale, le tubature, i collegamenti, i tralicci, eccetera.

Vorremmo che il contributo proposto, affinché avesse consistenza e fosse un elemento di incentivazione per chi ha l'onere dell'intrapresa, fosse intestato unicamente ai comuni interessati alle opere vere e proprie, ai comuni nel cui territorio deve essere insediata la centrale. In sostanza, al comune che rilascia la concessione edilizia. È vero che quest'ultima può essere richiesta anche per tubature o tralicci, perché vi è il canone destinato a tutti i comuni facenti parte del bacino imbrifero montano; ma il contributo proposto dovrebbe essere destinato ai comuni interessati alle opere e non a quelli che concorrono all'acqua che dilava le loro montagne. Per questo motivo l'espressione « è tenuto a versare al comune nel cui territorio l'impianto deve essere insediato o è in corso di insediamento » ci sembrava più garantista rispetto a quella precedente: « anche se le opere sono al di fuori del perimetro del BIM ».

PRESIDENTE. Se per impianto si devono intendere anche le tubature, i tralicci ed altro, a mio giudizio si può dar vita a conflitti di competenza per la distribuzione di questi contributi.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Già il quarto comma dell'articolo 2 si occupa della ripartizione. Inoltre, vi è una contraddizione tra l'emendamento 2. 4 del Governo e quanto affermava poco fa il sottosegretario.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si tratta di chiarire la competenza delle regioni e di identificare quale sia il presidente della regione che deve ripartire i fondi nel caso in cui l'impianto interessi più territori regionali.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Comunque, rimane un problema di coordinamento con il quarto comma.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Bianchini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 2. 1 del Governo:

Sostituire le parole da: « soggetto » *a*: « vita » *con le altre*: « indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale costruttori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 2. 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti 2. 1, 2. 2, 2. 3 e 2. 4 presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 2. 2, accettato anche dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 3, accettato anche dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 4, accettato anche dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'emendamento del Governo 2. 6.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Signor presidente, a me sembra che i comuni debbano essere liberi di destinare il gettito del contributo allé finalità stabilite dall'emendamento, senza il vincolo di effettuare un riparto in maniera uguale per ognuna delle quattro finalità menzionate. Mi pare che si tratti di una indicazione, sulla quale i comuni dovranno obbligatoriamente soffermarsi. Nel caso delle centrali idroelettriche la preoccupazione del Governo è reale. È chiaro che se i comuni non reperiranno fonti di energia rinnovabili, non potranno inventarsi niente al riguardo, ma quel testo sarebbe limitativo nei confronti dei comuni stessi. Anche se lo capisco, mi chiedo se il problema esista veramente, stante il riferimento alla legge n. 8.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria; il commercio e l'artigianato*. Signor presidente, onorevoli deputati, sembrava incongruo prevedere la destinazione di risorse a fini che non si verificheranno perché, in relazione agli impianti installati, è notorio che la produzione di energia elettrica da impianti idroelettrici consiste nella trasformazione di energia idraulica in energia elettrica, senza alcun residuo.

PRESIDENTE. Potrebbero installare pannelli solari sugli edifici: è risparmio energetico anche quello.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor presidente, proporre una norma pensata per energie di altro tipo sembrava una indicazione non allineata alla specificità del provvedimento, che riguarda gli impianti idroelettrici. Mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Ho portato l'esempio dei pannelli solari. Qualche misura finalizzata al risparmio si può verificare: qualche industria localizzata all'interno e che usa una maggiore quantità idroelettrica, potrebbe ottenere dei contributi per realizzare dei risparmi.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. L'articolo 2 dovrà comunque essere riesaminato.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che si potrebbe accantonare l'esame di tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Governo di accantonare l'esame dell'emendamento 2. 6.

(*È approvata*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 2. 7:

Sopprimere l'ottavo comma.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Mi sembra che la procedura prevista dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già stabilisca possibilità di confronto durante l'*iter* procedurale. Già nella scorsa seduta ho avuto modo di obiettare all'onorevole Giovannini, che sollevò il problema delle garanzie e del consenso all'installazione degli impianti, che all'interno della normativa del 1933 vi erano passaggi istruttori che consentivano tali processi di osservazione di discussione. L'unico dubbio che

mi sorge è se tale procedura possa far fronte alle attuali esigenze delle popolazioni.

SALVATORE CHERCHI. Il gruppo comunista voterà per il mantenimento del comma di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

Nel corso della seduta precedente abbiamo criticato tale comma perché proponeva una soluzione insufficiente a garantire una reale partecipazione democratica al processo di formazione delle decisioni; tuttavia, ci sembra più dannoso, una volta approvato un testo che introduce il principio della pubblica informazione, cancellare questa apertura.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Propongo di accantonare anche l'esame di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio gli emendamenti affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione dell'articolo 2 è sospesa. Procederemo frattanto all'esame degli articoli aggiuntivi. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(*Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano*).

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

2. 0. 1.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho già in precedenza illustrato i motivi che hanno spinto il Governo a presentare tale articolo aggiuntivo.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 2. 0. 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2. 0. 4:

Dopo l'articolo 2-bis *aggiungere il seguente*:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL o altri soggetti produttori sono tenuti a corrispondere i seguenti contributi:

1) lire 0,50 per ogni Kwh di energia geotermoelettrica prodotta da erogare ai comuni i cui territori sono compresi nel bacino geotermico coltivato e proporzionalmente all'area appartenente a ciascun comune;

2) un contributo *una tantum* pari a lire 8.000 per ogni Kw di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati.

Gli importi dei contributi di cui sopra sono indicizzati sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Il gettito derivante dai contributi verrà utilizzato dai comuni secondo le finalità previste dal decimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8.

2. 0. 4.

L'onorevole Corsi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2. 0. 3:

Dopo l'articolo 2-bis *aggiungere il seguente*:

Nel caso in cui vengano utilizzate risorse geotermiche a mezzo di impianti per la produzione di energia elettrica sono do-

vuti dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori i seguenti contributi:

a) lire 1 per ogni chilovattore di energia elettrica, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge al comune, o programmatamente all'area delimitata dal titolo ai comuni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati;

b) un contributo di lire 12.000 per ogni chilowatt di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzate;

c) lire 0,50 per ogni Kwh alla regione, o proporzionalmente secondo l'area delimitata dal titolo, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati e prodotta da impianti entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.

Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui al precedente comma le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno. Gli importi di cui ai punti *a*) e *c*) sono indicizzati, ogni due anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

2. 0. 3.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Grassucci, Bulleri, Belardi Merlo, Barsanti e Cherchi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 2. 0. 2:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEL è tenuto a corrispondere i seguenti contributi:

ai comuni, nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia geotermoelettrica, nonché ai comuni il cui territorio è interessato dal bacino geotermico che alimenta i suddetti impianti, complessivamente lire 0,50 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta;

ai comuni, nel cui territorio sono in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o saranno successivamente autorizzati, propri impianti di produzione di energia geotermoelettrica, nonché ai comuni il cui territorio è interessato dal bacino geotermico che alimenterà i suddetti impianti, un contributo complessivo *una tantum* pari a lire 8.000 ogni Kwh di potenza nominale degli stessi impianti, indicizzato sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393;

alle regioni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione di energia geotermoelettrica, lire 0,50 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta;

Ai fini della indicizzazione dei comuni beneficiari, della erogazione e della utilizzazione dei contributi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1983, n. 8.

2. 0. 2.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Vorrei esprimere alcune considerazioni in merito all'articolo aggiuntivo da me presentato che si distingue in termini quantitativi dalle proposte simili degli onorevoli Corsi e Cerrina Feroni.

Al di là dell'ammontare delle lire per chilowattore (0,50), mi sono attenuto al disposto della legge n. 8 per le fonti energetiche che non siano idrocarburi. Mi è sembrato, per altro, opportuno precisare all'interno di questo articolo le modalità di ripartizione dei contributi tra i vari comuni interessati alla produzione geotermica.

Non ho proposto, invece, l'attribuzione di alcun contributo alle regioni non perché non lo ritenessi giusto, ma perché ho ritenuto più equa la limitazione ai soli comuni.

Comunque, poiché entrambi gli articoli aggiuntivi dei colleghi sono in armonia

con la legge n. 8, mi dichiaro disponibile ad una modifica del testo da me proposto.

UMBERTO CORSI. Ringrazio il relatore per aver dichiarato la propria disponibilità a raggiungere un accordo sui testi presentati. Per altro, la richiesta di una lira non è tanto per aumentare il risparmio, quanto perché si riferisce alla specializzazione di questa forma di produzione di energia elettrica, il che è ben diverso dalle 0,50 lire previste per la produzione di energia elettrica derivante da carbone o da fonte nucleare. Anche sotto il profilo quantitativo, basti pensare che in una centrale nucleare con una potenza di mille megawatt in tutto il bacino geotermoelettrico del monte Amiata, che comprende una decina di comuni, sono attualmente in produzione 450 megawatt. Vi è da notare che tale centrale interessa una estensione territoriale enormemente più ampia di quella normalmente coperta da una centrale nucelare, non solo per i punti di adduzione, per i pozzi e le perforazioni, che creano grossi problemi all'agricoltura, ma anche per il notevole impatto ecologico.

Forse sarebbe stato meglio definire tale problema al momento in cui si discusse la disciplina generale della ricerca e della produzione di energia geotermica, perché farlo ora significa decidere senza la necessaria riflessione, dal momento che oggi si parla di aggiornamento del piano energetico nazionale. È importante che in effetti si dica se si deve insistere sulla proposta di concedere un contributo di una lira per ogni chilowattore di energia elettrica ai comuni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, magari togliendo questo contributo alle regioni. In tal modo l'ENEL sostanzialmente verrebbe a pagare la stessa cifra, del resto, in effetti, il problema riguarda esclusivamente i comuni. Forse dovrebbe essere rivisto il problema dei vincoli e delle finalità relativamente agli investimenti a cui dovrebbero essere destinati i fondi. In un primo tempo avevo proposto di inserire la modifica al quinto comma dell'articolo 2, perché nel comma successivo era prevista la finalizzazione degli investimenti. È vero che viene richiamata la legge n. 8, però per quanto riguarda i comuni geotermici si potrebbe aggiungere qualche specificazione rispetto alla finalizzazione degli investimenti.

PRESIDENTE. Il relatore ed il gruppo comunista propongono di concedere un contributo pari a 0,5 lire per ogni chilowattore. L'onorevole Corsi insiste nella sua proposta ?

UMBERTO CORSI. Chiedo se il gruppo comunista è d'accordo per subemendare la mia proposta.

SALVATORE CHERCHI. Accettiamo la proposta del relatore nel senso di mantenere il contributo di una lira, di cui lo 0,50 deve andare al comune, e il restante 0,50 alla regione.

UMBERTO CORSI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 2. 0. 3 da me presentato.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Occorre in ogni caso precisare che qualora il bacino geotermico insista su un territorio di più regioni, lo 0,50 debba essere ripartito proporzionalmente all'area. La mia proposta è quella di accogliere la dizione dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Corsi.

SALVATORE CHERCHI. Signor presidente, non debbo muovere obiezioni nei confronti di questa proposta, anche se faccio oservare che il bacino può svilupparsi in orizzontale, ma anche in verticale. In ogni caso, accogliamo il criterio della ripartizione fra regioni.

Ritiro pertanto l'articolo aggiuntivo 2. 0. 2.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore Bianchini ha presentato la seguente nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 2. 0. 4:

Dopo l'articolo 2-bis *aggiungere il seguente*:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL è

tenuto a corrispondere i seguenti contributi:

1) lire 0,50 per ogni Kwh di energia geotermoelettrica prodotta, da suddividere tra i comuni i cui territori sono compresi nel bacino geotermico coltivato, proporzionalmente all'area appartenente a ciascun comune;

2) un contributo *una tantum* pari a lire 8.000 per ogni Kw di potenza nominale dei nuovi impianti, ivi compresi quelli in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3) lire 0,50 per ogni Kwh alla regione o proporzionalmente, secondo l'area delimitata dal titolo minerario, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati.

Gli importi dei contributi di cui sopra sono indicizzati annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

Il gettito derivante dai contributi verrà utilizzato dai comuni secondo le finalità previste dal decimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8.

2. 0. 4.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor presidente, il Governo non aveva inserito una norma del genere nel testo del disegno di legge, che oltretutto dovrà essere modificato nel suo titolo se passerà l'emendamento, appunto perché si trattava di un provvedimento teso a favorire la costruzione di centrali idroelettriche. La preoccupazione di ordine generale è che queste misure dovrebbero essere inserite in un provvedimento sulla geotermia, che è stato preannunciato e che addirittura è già stato posto all'ordine del giorno di questa Commissione. Come disciplina di ordine generale, forse sarebbe stata preferibile quella collocazione, che non questa.

Non vorrei che questa affermazione di ordine generale sembrasse dilatoria e tendente a posporre la soluzione del problema indicato.

Dopo questa riserva di carattere generale, certamente superabile nel contesto della discussione complessiva che stiamo effettuando, vorrei brevemente entrare su alcune valutazioni di merito relative all'emendamento. Innanzitutto per chiarezza e per non creare attese e illusioni e quindi delusioni, laddove si stabilisce che l'ENEL deve corrispondere un contributo di 0,50 lire per ogni chilowattore di energia geotermoelettrica prodotta, dovrebbe essere chiarito che l'erogazione è complessiva e che dovrebbe essere suddivisa tra i comuni interessati.

Forse sarebbe meglio specificare nel testo che il comma si riferisce al contributo per gli impianti in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, perché potrebbero sempre sorgere problemi derivanti dall'ampliamento o dalla riconversione degli impianti stessi.

Con queste osservazioni mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo 2. 0. 4.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo articolo aggiuntivo importa una variazione di spesa, lo pongo in votazione in linea di principio.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Pertanto, in attesa che le Commissioni competenti esprimano i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO